

Sentenza: 7 marzo 2017, n. 84/2017

Materia: edilizia ed urbanistica

Parametri invocati: artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76, 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Campania

Oggetto: art. 9, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante «Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B)»

Esito: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, e del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 117, terzo comma, della Costituzione.

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante «Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B)», trasfuso nell'art. 9, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Il rimettente, invero, ha fondato i rilievi in ordine alla presunta illegittimità costituzionale dei prefati disposti normativi, assumendo quali parametri gli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76, 117, terzo comma, Cost. In particolare, le doglianze promosse dal rimettente attengono alla parte in cui gli stessi prevedono limiti agli interventi di nuova edificazione fuori del perimetro dei centri abitati nei comuni privi di strumenti urbanistici (cd. zone bianche):

- a) facendo salva l'applicabilità delle leggi regionali unicamente ove queste prevedano limiti «più restrittivi»;

- b) stabilendo che, «comunque», nel caso di interventi a destinazione produttiva, si applica, in aggiunta al limite relativo alla superficie coperta, anche il limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadrato.

Nel caso di specie, il giudizio principale in seno al quale il giudice rimettente ha sollevato la presente questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto un fondo classificato come “zona bianca” (ossia non coperta dalla pianificazione urbanistica) in quanto, seppur appartenente al novero delle «zone F1, Zone di uso pubblico» del piano regolatore generale del Comune, essendo quest’ultimo stato approvato più di cinque anni prima, esso conteneva delle prescrizioni ormai scadute e, di conseguenza, divenute prive di efficacia. Cionondimeno, dato che la legge della regione Campania n. 17/82 all’art. 4, comma 2, così come sostituito dall’art. 9, comma 2, della legge regionale n.15/2005, prevede per l’edificazione di complessi produttivi in “zone bianche” esterne ai centri abitati un limite di superficie coperta più restrittivo di quello stabilito dalla norma statale (pari ad un sedicesimo anziché ad un decimo dell’area di proprietà), il Tribunale amministrativo campano ha dubitato della legittimità della normativa impugnata nella misura in cui essa fa salvi i limiti inseriti nelle leggi regionali solo se “più restrittivi”, nonché nella parte in cui sottopone gli interventi a destinazione produttiva al limite di densità fondiaria (volume), in aggiunta a quello di copertura (sedime). Il rimettente, in particolare, ha ravvisato una violazione dell’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega della norma delegata rispetto a quella delegante, in quanto quest’ultima confinava l’intervento del Governo, finalizzato alla redazione di testi unici delle norme legislative e regolamentari in una serie di materie, ad un obiettivo di generale coordinamento delle disposizioni esistenti, limitando l’apporto di modifiche legislative alle sole ipotesi in cui prevalesse l’esigenza di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. Di conseguenza, l’abrogazione dell’art. 4, ultimo comma, della L n. 10/1977, che disciplinava in precedenza i due limiti edilizi in maniera alternativa l’una all’altra, e non anche in maniera cumulativa, avrebbe rappresentato un’innovazione effettuata fuori dai limiti entro i quali la delega legislativa era stata circoscritta dal legislatore delegante.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.

La Corte Costituzionale, pur avendo ritenuto che le doglianze sollevate superassero il vaglio di ammissibilità, le ha ritenute tutte infondate. In particolare, i giudici costituzionali hanno accolto le argomentazioni del resistente laddove questi, al fine di suffragare la tesi della legittimità della normativa oggetto di censura, ha sostenuto la necessità di prevedere unitamente al limite della superficie anche quello della volumetria. Il binomio di tali limiti, infatti, a detta del Governo, si rivela dichiaratamente strumentale ad evitare che le leggi regionali surrettiziamente aggirino la normativa statale confluita nel «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia», frustrando completamente la *ratio* propria della disciplina. Sulla base di tale assunto, pertanto, la Corte ha respinto la fondatezza della doglianza con la quale il rimettente ha sostenuto che esistesse una violazione dell'art. 76 Cost. a causa di un eccesso di delega, ritenendo viceversa che la conformità della norma delegata rispetto a quella delegante fosse da rinvenirsi nella «*coerenza logica e sistematica della normativa*», un fine, quest'ultimo, non solo chiaramente evincibile dal criterio del riordino della materia contenuto nella legge delega, ma anche espressamente contemplato come direttiva del legislatore delegante, che giustifica le innovazioni apportate dal legislatore delegato.

Quanto alle censure sollevate con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione del precetto costituzionale in quanto, seppur pacificamente riconduca la disciplina *de qua* nell'ambito della materia del «governo del territorio», non può non considerarsi come le disposizioni censurate rientrino tuttavia all'interno del novero dei principi fondamentali della materia, e non anche in quello delle norme di dettaglio. Una conclusione, quest'ultima, sostenuta da unanime giurisprudenza amministrativa e che trova la propria ragion d'essere nel fatto che la tutela del suolo nazionale rientra, a sua volta, in un quadro di protezione di valori di chiaro rilievo costituzionale, al punto che disposizioni come quelle in esame vengono identificate come disposizioni volte a «*salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica*».

Da ultimo, i giudici costituzionali hanno ritenuto inconferente l'evocazione dei parametri di cui all'art. 41, primo comma della Costituzione, ed incongruente rispetto al *petitum* quella dell'articolo 42, secondo e terzo comma.